

# REGIONE PUGLIA

I

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E  
DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO

1/1

# REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE "L'IMPOSTA REGIONALE SULLE  
CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO"

5

*V*  
*D*

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

I tributi propri delle Regioni, a statuto ordinario, previsti dalla Costituzione repubblicana a rafforzamento e conferma della autorità finanziaria espressamente sancita dal dettato costituzionale,, costituiscono una modesta parte delle entrate finanziarie delle Regioni. La legge statale 16 maggio 1970, n. 281, ha dato solo un ossequio formale e di scarso contenuto alla volontà del costituente, sicchè con fondamento si ritiene che la finanza regionale sia sostanzialmente una "finanza derivata", una finanza cioè che trae le sue risorse non già direttamente dal substrato economico del proprio territorio o comunque ad aliunde con propri mezzi e strumenti, ma si regge ed alimenta da risorse messe a disposizione dallo Stato centrale. Inoltre il meccanismo dei tributi propri, se non adeguatamente corretto, poteva accentuare ed aggravare gli squilibri territoriali e settoriali tra le regioni d'Italia. I tributi propri attribuiti dalla legge statale 281/1970 alle regioni a statuto ordinario non sfuggono a nessuno dei due difetti: sono di scarso rilievo finanziario e non sono affatto perequativi tra regioni più o meno dotate.

L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è di scarsa incidenza e di non rilevante gettito e privilegia le regioni nel cui territorio insistono i beni demaniali e patrimoniali dello Stato più rilevanti quanto a consistenza ed a significato economico.

La legge regionale n. 1/1973 istitutiva del tributo ne fissa la aliquota al 5% del canone; tale aliquota è di tanto scarso significato finanziario che non copre neppure il costo di gestione, nè giustifica i costi dell'eventuale conseguente contenzioso.

L'art. 2 del presente disegno di legge ne aggiorna la aliquota, limitandola ad un quarto del canone di concessione statale nel caso in cui i beni oggetto di concessione sono impiegati per l'eser

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

cizio di attività produttiva, nella forma di impresa, ai sensi dell'art. 2555 del Codice Civile.

In tutti gli altri casi; laddove cioè viene meno la finalità produttivistica della concessione, la misura dell'imposta è portata al limite massimo previsto dall'art. 2 della precitata legge statale 281/1970, cioè al triplo del relativo canone.

La diversa misura dell'imposta, oltre che essere coerente con le scelte generali in materia di politica economica e finanziaria finora effettuate dalla Regione Puglia, comprende e supera la distinzione scientifica, pratica e giurisprudenziale tra concessioni c.d. pure e concessioni c.d. contratto.

Tutto il restante articolato coordina e collega l'innovazione di cui sopra con la restante normativa statale e regionale interessante la materia.

Se ne raccomanda la più rapida approvazione stante il significato economico e politico dell'imposta nell'ambito delle finanze regionali.

# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 1

(Oggetto e soggetto passivo dell'imposta)

L'imposta regionale sulle concessioni statali, prevista dall'art. 2 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281, si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni delle acque pubbliche.

L'imposta è dovuta dal concessionario.

# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 2

(Misura dell'imposta regionale)

La misura dell'imposta è pari al triplo del canone di concessione.

Se i beni oggetto della concessione sono organizzati dal concessionario imprenditore per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2555 del Codice Civile, la misura dell'imposta è pari al quarto del canone.

# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 3

(Rinvio)

Per l'accertamento, liquidazione, riscossione dell'imposta e versamento del relativo gettito si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 13/1/1972, n. 1.

# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 4

(Abrogazione)

Sono abrogati l'art. 4 della legge regionale 13/1/1973, n. 1,  
e tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.



# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 5

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 6

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione predetta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(Bari, addì